

anno 2 numero 2 marzo aprile 2012

ISSN 2039-6678

URBIUM

edilizia ed urbanistica

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni

professionisti
pubblica amministrazione

INSANABILE L'OPERA ESEGUITA SU AREA VINCOLATA E APPARTENENTE AL DEMANIO MARITTIMO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.36896 del 13/10/2011

Relatore: Amedeo Franco - Presidente: Giuliana Ferrua

DEMANIO E PATRIMONIO → DEMANIO → SDEMANIALIZZAZIONE → TACITA → CASISTICA

Sintesi: In tema di tutela del demanio marittimo ed ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, atteso che la stessa è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente.

Estratto: « Il primo motivo è infondato perché esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non si era verificata alcuna sdemanializzazione tacita a seguito del mero comportamento passivo tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte della richiesta di acquisto da parte dell'imputata, con ciò facendo corretta e puntuale applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di tutela del demanio marittimo ed ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1161 c.n. (abusiva occupazione di spazio demaniale), va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, atteso che la stessa è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente" (Sez. 3, 30.11.2005, n. 3672, Malatesta, m. 233289; Sez. 3, 21.5.2009, n. 25165, Olivetti, m. 244085). Le massime della cassazione civile richiamate nel ricorso non si riferiscono al demanio marittimo ma ad altri beni demaniali e comunque non possono giovare alla ricorrente perché affermano pur sempre il principio che "La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino" (Cass. civ., Sez. Un., 26.7.2002, n. 11101, m. 556306), mentre nella specie non sono stati rappresentati atti o fatti che dimostrino in modo inequivocabile una volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene demaniale in questione alla destinazione ad uso pubblico o di rinunciare al ripristino di tale destinazione.»

TITOLO EDILIZIO → ABUSI EDILIZI → SANATORIA → INSANABILITÀ

Sintesi: Non è sanabile l'opera eseguita in area soggetta a vincolo e comunque appartenente al demanio marittimo.

Estratto: « Il secondo motivo è anch'esso infondato perché esattamente la corte d'appello ha ritenuto che il manufatto abusivo in questione non era condonabile, perché si trattava di un intervento di nuova costruzione e di considerevoli dimensioni eseguito in area soggetta a vincolo e non rientrante tra le tipologie sanabili quando realizzate in area vincolata (cfr., per tutte, Sez. 3, 29.5.2007, n. 28517, Marzano, m. 237140) e comunque in

area appartenente al demanio marittimo (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 27, lett. g), convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326).»

L'AREA CHE DISPONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO E GAS PUÒ DIRSI URBANIZZATA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6260 del 25/11/2011

Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Giorgio Giaccardi

TITOLO EDILIZIO → PRESUPPOSTI → ESISTENZA OPERE URBANIZZAZIONE

Sintesi: L'affermazione circa la sufficienza o meno del livello di urbanizzazione costituisce una tipica valutazione di merito, afferente alla discrezionalità tecnica, che come tale può essere sindacata solamente per palesi illogicità, errori o incongruità.

Sintesi: La presenza della linea dell'energia elettrica, dell'acquedotto, e del gas consentono sul piano igienico-sanitario uno standard abitativo sufficiente.

Estratto: « L'assunto va complessivamente respinto. In base alla disciplina all'epoca vigente, ai fini del rilascio della concessione di costruzione, il piano particolareggiato o il piano di lottizzazione sono necessari quando si faccia luogo, per la prima volta, all'edificazione in una zona assolutamente non ancora urbanizzata e non anche quando si abbia un'edificazione singola in un contesto già urbanizzato essendo all'uopo sufficiente quanto prescritto dall'art. 31 del L. 17-8-1942 n. 1150 (nel testo di cui all'art.10 della L. 6 agosto 1967 n. 765) in ordine all'esistenza di opere di urbanizzazione (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 29 aprile 1986 , n. 63). Al riguardo, in linea di massima, l'affermazione circa la sufficienza o meno del livello di urbanizzazione costituisce una tipica valutazione di merito, afferente alla discrezionalità tecnica, che come tale può essere sindacata solamente per palesi illogicità, errori o incongruità. Nel caso in esame, in relazione all'entità demografica del Comune de quo, le costruzioni risalenti al 1976 sono dirette testimoni dell'esistenza del – sia pure minimo – standard di urbanizzazione richiesto dall'art. 3 della L.U. L. 17-8-1942 n. 1150. Infatti la presenza della linea dell'energia elettrica, dell'acquedotto, e del gas consentono sul piano igienico-sanitario un sufficiente standard abitativo. In tale direzione appare veramente singolare la pretesa dell'appellante di impedire l'edificazione nella proprietà confinante alla sua abitazione per mancanza di urbanizzazioni.»

TITOLO EDILIZIO → PRESUPPOSTI → DENSITÀ EDILIZIA

Sintesi: Colui che afferma l'esaurimento di un terreno a fini urbanistici e per questo lamenta l'illegittimità di un titolo edilizio è tenuto a fornire elementi probatori (es. titoli di proprietà, certificazioni di destinazione urbanistica, concessioni ecc.) che supportino la propria affermazione.

Estratto: « 2. Con il secondo motivo si assume l'erroneità dell'autonomia della particella 363, affermata dal TAR, che sarebbe invece risultata da un frazionamento dall'ex particella 100, già interamente impegnata dalle cinque licenze rilasciate nel 1976. Pertanto il terreno di proprietà della controinteressata era già stato utilizzato ai fini urbanistici per cui, come ha insegnato il Consiglio di Stato, la particella non poteva essere ritenuta libera neppure in parte, ai fini del rilascio della nuova concessione. Del resto l'ufficio tecnico del Comune aveva iniziato la procedura di autotutela per l'annullamento dell'impugnata concessione edilizia prima che ne venisse bloccato l'iter. Il motivo non convince. In primo luogo l'appellante non fornisce alcun elemento probatorio certo (es. titoli di proprietà, certificazioni di destinazione urbanistica, concessioni del 1976, ecc. ecc.) in ordine all'affermata saturazione edilizia della particella e alla conseguente trascrizione di tali limitazioni nei pubblici registri delle proprietà. In tale direzione, nella dialettica delle rispettive affermazioni, appare più credibile il riferimento della resistente circa l'autonomia della particella catastale 363 rispetto alla p.lla 100 che sarebbe stata sancita dal P.R.G. Pertanto in base all'antico brocardo "eius incumbit qui dicit", essendo la censura completamente priva di supporti probatori (al di là della fantasiosa insinuazione circa l'intervento di misteriosi "poteri superiori") deve ritenersi che, nel caso, ricorresse semplicemente una particella pienamente ed autonomamente edificabile. Dunque esattamente il TAR, sul presupposto della disponibilità edificatoria della particella, ha affermato la legittimità della concessione edilizia ai sensi dell'art. 7 delle norme di attuazione al P.R.G. per cui "Nelle zone dove non è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, ma è consentito l'intervento edilizio diretto, l'edificazione è ammessa per singoli lotti dietro rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" in relazione alla avvenuta urbanizzazione primaria della zona oggetto del ricorso.»

ILLEGITTIMO IL TITOLO EDILIZIO CHE IMPONE ALL'ALBERGO DI REALIZZARE UNA SALA CONVEGNI DI ALTEZZA INFERIORE A TRE METRI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.6296 del 29/11/2011

Relatore: Elena Quadri - Presidente: Stefano Baccharini

GIUDIZIO -> ANNULLAMENTO -> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO -> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA -> NON SUSSISTE

Sintesi: La domanda di ristoro di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse pretensivo diretto ad ottenere la concessione edilizia scevra da prescrizioni condizioni giudicate illegittime, proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., è da considerarsi, pure in assenza della previa domanda di annullamento dell'atto lesivo, ammissibile.

Estratto: « Il motivo è fondato. La questione della pregiudizialità della domanda di annullamento dell'atto illegittimo rispetto all'azione di risarcimento del danno, già risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore della autonomia delle

azioni e della proponibilità della domanda di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo anche in difetto di previa domanda di annullamento dell'atto lesivo (Cass. SS.UU. ordd. 13659, 13660 e 13911 del 13.6.2006), è ora disciplinata dal codice del processo amministrativo, che all'art. 30 prevede che l'azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma entro il termine di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Pur non essendo detta disposizione applicabile direttamente ad una fattispecie risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore (16 settembre 2010), seguendo l'indirizzo dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato espresso nella decisione 23.3.2011, n. 3, il Collegio reputa di estendere la disciplina da essa desumibile - ad eccezione del termine di decadenza, evidentemente inapplicabile *ratione temporis* - anche alla presente controversia, in quanto ricognitiva di principi appartenenti ad un quadro normativo precedente all'entrata in vigore del codice. Ne discende che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse pretensivo diretto ad ottenere la concessione edilizia scevra dalle quattro condizioni giudicate illegittime, proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., è da considerarsi, pure in assenza della previa domanda di annullamento dell'atto lesivo, ammissibile.»

OPERE ED INTERVENTI → CASISTICA → ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Sintesi: È dato di comune esperienza che almeno una parte della superficie terrena di un centro alberghiero debba essere destinata a locali servizi ed impianti tecnici.

Sintesi: È incongruente la decisione del Comune di ridurre di un metro l'altezza delle strutture ricettive per le quali è presentata istanza di concessione edilizia, così impedendo la realizzazione di una progettata sala convegni, fulcro attorno al quale ruota la principale attività dell'impresa da svolgere nella struttura.

TITOLO EDILIZIO → TITOLO CONDIZIONATO → ACCESSO ALLA STRADA

Sintesi: La decisione di imporre l'accesso ad un immobile da una strada che, data la conformazione orografica dell'area, comporterebbe onerose misure di grandissimo impatto, appare palesemente sproporzionata rispetto alla natura privata della strada di accesso alternativa ed alla necessità di compiere opere su proprietà confinanti.

Estratto: « Quanto alle censure sollevate in ordine alle quattro prescrizioni (1. destinazione, per intero, del locale garage/deposito del fabbricato A e del piano scantinato del fabbricato B ad area a parcheggio; 2. traslazione dei fabbricati verso il confine sud; 3. riduzione dell'altezza dei corpi di fabbrica di ml 1,00; 4. realizzazione dell'accesso principale al complesso immobiliare mediante prolungamento e sistemazione da via Rizzo) , esse devono ritenersi fondate. Considerando che l'insindacabilità delle scelte di natura tecnico discrezionale operate dall'amministrazione incontra un limite nell'irragionevolezza , illogicità o errore di fatto (ex multis, Cons. Stato Sez. V, 21-10-2011, n. 5637; Sez. IV, 16-09-2011, n. 5229), fondati sono i rilievi, sollevati fin dalla richiesta di cui alla nota del 13.11.2002, secondo cui la destinazione di un'area così vasta a parcheggio confligge, in base all'applicazione di elementari calcoli matematici sulle volumetrie del progetto, non contestati dal Comune, con le norme tecniche di attuazione

del piano urbanistico che prevedono la destinazione ad area di parcheggio in ragione di mq.1 ogni 20 mc. di volume realizzato, nonchè la censura di illogicità della prescrizione rispetto al dato di comune esperienza per cui almeno una parte della superficie terrena di un centro alberghiero debba essere destinata a locali servizi ed impianti tecnici. Così come è da condividersi la censura di illogicità della prescrizione, non contestata dal Comune, riguardante la traslazione non motivata delle costruzioni tale da alterare le zone di rispetto tra edifici e tra essi ed i confini e rendere impossibile la circolazione. Parimenti incongruente è la decisione di ridurre l'altezza degli edifici di un metro, così impedendo la realizzazione della progettata sala convegni, fulcro attorno al quale ruota la principale attività dell'impresa da svolgere nella struttura, la cui altezza non supererebbe i tre metri, senza alcuna plausibile motivazione. Altrettanto illogica è l'imposizione dell'unico accesso attraverso la via Rizzo, se si considera la circostanza esposta dal ricorrente, non contestata dall'amministrazione comunale, per cui la stessa via si interromperebbe in prossimità del fronte roccioso su cui è posizionata l'area oggetto di intervento. Peraltro, la decisione di imporre l'accesso da una strada che, data la conformazione orografica dell'area, comporterebbe onerose misure di grandissimo impatto, appare palesemente sproporzionata rispetto all'unico argomento portato dal Comune a giustificazione della determinazione, ossia la natura privata della strada di accesso alternativa, via Corrado, e la necessità di compiere opere su proprietà confinanti, difficoltà alle quali il ricorrente si era dichiarato disponibile a far fronte a proprie spese (evidentemente anche mediante accordi con la proprietà). In ogni caso, i dubbi a riguardo sollevati dall'amministrazione comunale avrebbero richiesto una più approfondita istruttoria, nel quadro di un leale confronto partecipativo, e non l'immotivato arresto procedimentale. La fondatezza delle indicate censure comporta, pertanto, l'illegittimità dell'atto impositivo di prescrizioni la cui illogicità ha reso impossibile la realizzazione del progetto.»

GIUDIZIO -> ANNULLAMENTO -> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO -> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA -> NON SUSSISTE -> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE

Sintesi: Non è esigibile, affinché il comportamento del creditore sia ritenuto conforme all'ordinaria diligenza, il necessario esperimento da parte sua degli ordinari rimedi giurisdizionali di impugnazione: ciò sarebbe contrario alla ratio della norma di cui all'art. 30, che ha escluso la necessità di previa impugnazione dell'atto ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale, nonché alla lettera del comma 3, che chiaramente si riferisce a "strumenti di tutela", non già di "tutela giurisdizionale" e comunque non li considera ineluttabili.

Sintesi: Ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento per la lesione di interessi legittimi è sufficiente che l'amministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito "avviso di danno" consistente nell'invito all'autotutela, di ritornare sul proprio atto, assolvendo, in un regime di risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo, l'obbligo (o, meglio, l'onere) di annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo (art. 21-nonies l.n. 241 del 1990), al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato.

Estratto: « Venendo alla verifica della sussistenza del nesso di causalità, occorre accertare se la domanda di risarcimento sia da dichiararsi comunque infondata, come richiesto dal Comune di Oria, a causa della rilevanza sostanziale, sul versante causale, della mancata impugnazione dell'atto lesivo, da considerarsi come fatto valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale ipotetico prognostico, sarebbero stati evitati attraverso una tempestiva impugnazione ed una richiesta cautelare di sospensione dell'atto lesivo. A riguardo soccorre il comma 3 del citato art. 30, secondo cui "Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti" nell'interpretazione fornita dalla citata decisione dell'Adunanza Plenaria n.3/2011, in cui si legge che "la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela ed al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l'assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa (cd. invito all'autotutela)." Non è allora esigibile, affinché il comportamento del creditore sia ritenuto conforme all'ordinaria diligenza, il necessario esperimento da parte sua degli ordinari rimedi giurisdizionali di impugnazione: ciò sarebbe contrario alla ratio della norma di cui all'art. 30, che ha escluso la necessità di previa impugnazione dell'atto ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale, nonché alla lettera del comma 3, che chiaramente si riferisce a "strumenti di tutela", non già di "tutela giurisdizionale" e comunque non li considera ineluttabili ("anche attraverso.."). E' sufficiente che l'amministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito "avviso di danno" consistente nell'invito all'autotutela, di ritornare sul proprio atto, assolvendo, in un regime di risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo, l'obbligo (o, meglio, l'onere) di annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo (art. 21-nonies l.n. 241 del 1990), al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato (Cass. Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120). Nella specie, il ricorrente ha tenuto un comportamento rispondente al canone di ordinaria diligenza preordinato ad evitare il danno, dapprima comunicando con raccomandata 13.11.2002 all'amministrazione, analiticamente, le ragioni per le quali riteneva ciascuna delle quattro prescrizioni illegittime - nel contempo accettando le rimanenti - con avviso degli "ingenti danni economici" subiti per effetto dell'atto, e trasmettendo, poi, atto stragiudiziale di diffida in data 25.9.2004 a provvedere entro dieci giorni alla revoca delle quattro condizioni in quanto illogiche, arbitrarie ed irrealizzabili. La sostanziale rinuncia a perseguire la realizzazione del progetto, anche omettendo di impugnare l'atto lesivo, può allora essere semmai considerata in sede di quantificazione del danno risarcibile, ma non certo come causa di esclusione del risarcimento.»

GLI ONERI DI COSTRUZIONE GRAVANO SULL'ACQUIRENTE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.6333 del 30/11/2011

Relatore: Nicola Durante - Presidente: Stefano Baccarini

TITOLO EDILIZIO → ONERI E CONTRIBUTI → CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Sintesi: La causa giuridica del pagamento del contributo di costruzione è nella fruizione dell'atto abilitativo all'edificazione, a mezzo della effettiva realizzazione dell'intervento assentito.

TITOLO EDILIZIO → ONERI E CONTRIBUTI → SOGGETTI PASSIVI

Sintesi: Le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono, sicché nel caso di trasferimento del bene, esse gravano sull'acquirente.

Estratto: « 3.1- L'art. 3 della l. n. 10 del 1977 stabilisce che la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. La più accreditata dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il costo di costruzione è una prestazione patrimoniale di natura impositiva e trova la sua ratio nell'incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell'intervento edilizio. Essa, pertanto, postula quale condizione di esigibilità la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione. La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell'atto abilitativo all'edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell'intervento assentito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 218). La suddetta natura trova conferma nella disposizione dell'art. 11 della l. n. 10 del 1977, applicabile ratione temporis e del vigente l'art. 16 del T.U. dell'edilizia, che stabiliscono che la quota di contributo per costo di costruzione, determinata al momento del rilascio della concessione, deve essere corrisposta in corso d'opera o comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere. Ne consegue che il P., non avendo mai usufruito della concessione edilizia - dagli atti di causa emerge che non ha mai nemmeno ritirato il titolo, avendone chiesto la voltura in favore della società R. - non è soggetto obbligato per legge a pagare il contributo commisurato al costo di costruzione. 3.2- Quanto alla circostanza che il P. sia stato il soggetto che ha avviato, con istanza del 1977, il procedimento volto al rilascio della concessione edilizia, essa è del tutto irrilevante, non essendosi verificato in capo allo stesso il presupposto di esigibilità del suddetto onere, che è la fruizione del titolo e la materiale esecuzione delle opere, cui il titolo si riferisce. D'altra parte, le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono, sicché nel caso di trasferimento del bene, esse gravano sull'acquirente.»

PUGLIA: LA FORMAZIONE DEL PRG DEVE NECESSARIAMENTE CONCLUDERSI CON UN ATTO COMUNALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6349 del 01/12/2011

Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: Anna Leoni

PIANIFICAZIONE → REGIONI/PROVINCE → PUGLIA

Sintesi: L'art. 16 della L.R. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, recante disposizioni in materia di "tutela e uso del territorio", contempla un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio: procedimento senza dubbio contraddistinto dalla prevalenza che il legislatore regionale ha correttamente accordato alla volontà espressa dai Comuni in ordine al complessivo svolgersi della funzione pianificatrice urbanistico-edilizia.

PIANIFICAZIONE → STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE →
PIANO REGOLATORE GENERALE → APPROVAZIONE → REGIONI/PROVINCE

Sintesi: Il Piano regolatore generale comunale, così come qualsivoglia strumento urbanistico, discende dalla concorrente ma autonoma valutazione di due diverse autorità, quali il Comune e la Regione, e nell'ambito del relativo procedimento il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l'iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l'adozione del progetto di piano; alla Regione, invece, spetta non solo di negare l'approvazione, ma anche di approvare il piano apportandogli, entro certi limiti e condizioni, modifiche non accettate dal Comune, così come prevede la disciplina di principio contenuta dall'art. 10 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche.

Estratto: « 4.2. L'art. 16 della L.R. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, recante disposizioni in materia di "tutela e uso del territorio" dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che "il Sindaco", entro il termine di 15 giorni dalla deliberazione recante le controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale alle osservazioni presentate nei riguardi dello strumento urbanistico adottato, "rimette all'Assessorato regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi" dello strumento medesimo (cfr. *ivi*, settimo comma); l'Assessore regionale, a sua volta, invia lo strumento, "unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale (CUR) che esprime in merito motivato parere; successivamente l'Assessore trasmette alla Giunta Regionale" lo strumento medesimo "unitamente alla relazione all'ufficio regionale ed al parere del CUR; la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR, ed alle indicazioni del P.R.G., delibera l'approvazione o il rinvio del P.R.G." (cfr. *ibidem*, ottavo comma), con la testuale precisazione che il relativo procedimento "deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato Regionale all'Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G." (cfr. *ibidem*, ottavo comma); inoltre, "la Giunta Regionale - previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR - può apportare al P.R.G. le sole modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni" presentate nei riguardi dello strumento adottato "e quelle necessarie per